Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 16 settembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 1° settembre, alle ore 18, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. François Guillaume, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Haiti.

Venerdì 1° settembre, alle ore 18,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eminenza Reverendissima Mons. Egano Righi-Lambertini, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Nunzio Apostolico.

(9342)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800.

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Art. 2.

Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

dal 60 % dell'aliquota del 6,17 % sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60 % dell'aliquota del 2 % dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

dai 2/3 dell'aliquota del 6 % dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera *a*) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle

istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonchè alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera *b*) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo art. 28. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

Art. 3.

Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;

h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;

o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

p) due rappresentanti dei musicisti;

q) un direttore di orchestra;

r) un rappresentante degli artisti lirici;

s) un coreografo;

t) due critici musicali;

u) tre esponenti della cultura musicale;

v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da *b*) ad *e*) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Il componente di cui alla lettera *i*) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera *n*) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere *m*) e da *o*) a *t*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *g*) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera *v*) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera *u*) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da *b*) a *v*) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere *i*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*) e *v*) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 4.

Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive

Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da *g*) a *v*) dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

TITOLO II

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

Art. 5.

Natura giuridica e finalità degli enti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina », fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Art. 7.

Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Art. 8.

Centri di formazione professionale

Con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 9.

Organi degli enti

Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

a) il presidente;
b) il sovrintendente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei revisori.

Art. 10.

Presidente

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

Art. 11.

Sovrintendente

Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione.

Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Direttore artistico

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale. Il Consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.

Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione e sua composizione

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;

b) da un rappresentante della Provincia;

c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle provincie della Regione stessa;

d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;

f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;

g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

i) da due rappresentanti dei musicisti;

l) dal direttore artistico.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *a*) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

a) le direttive generali;

b) i programmi di attività;

c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;

d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;

e) lo statuto;

f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri del Collegio dei revisori.

Art. 15.

Collegio dei revisori

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale, e non da essa dipendenti.

Il Collegio elegge nel suo seno il presidente.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 16.

Entrate degli enti

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;

b) contributi di enti, associazioni e privati;

c) proventi patrimoniali e di gestione;

d) entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 17.

Bilanci degli enti

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per la approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

Art. 18.

Programmi di attività

I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

a) *per le stagioni liriche*: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) *per le stagioni concertistiche*: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) *per il balletto*: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. E' tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. E' fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.

Art. 19.

Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 20.

Coordinamento dell'attività degli enti

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'art. 47, è istituito un apposito Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6.

Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il Comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 21.

Coordinamento in sede regionale

Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole Regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonchè dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione.

Art. 22.

Ripartizione del contributo dello Stato

La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'art. 2, lettera *a*), è effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966.

La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18, considerata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale;

e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e per lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Art. 23.

Teatri e locali

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 24.

Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

Art. 25.

Statuto e regolamento organico degli enti

Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

TITOLO III

ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

Art. 26.

Disposizioni generali

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera *b*) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

Art. 27.

Organizzazione delle manifestazioni liriche

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

Art. 28.

Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali

Sono riconosciuti « teatri di tradizione »: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonchè il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Provincie.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di « teatro di tradizione » a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.

Art. 29.

Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;

b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai « teatri di tradizione » di cui all'art. 28, il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale.

Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Art. 30.

Recite a prezzi ridotti

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 31.

Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni, è fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie.

Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:

a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;

b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;

c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione.

Art. 32.

Attività concertistiche e loro sovvenzionamento

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti:

a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;

b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;

d) il numero e l'impotanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere

programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 33.
Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:

a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradizione » previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;

b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 28, nonchè da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;

c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

Art. 34.
Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:

a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;

b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;

c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;

d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonchè i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

Art. 35.
Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

Art. 36.
Festivals nazionali ed internazionali

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

Art. 37.
Concorsi, attività sperimentali e rassegne

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

Art. 38.
Produzione nazionale nuova e nuovissima

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinerà con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

Art. 39.
Liquidazione sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.

E' in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

Art. 40.
Fondo speciale

Sul fondo di cui all'art. 2, lettera *b*), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;

c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:

a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;

b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono *tournées* in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.

Art. 41.
Sezione autonoma per il credito teatrale

E' istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate.

Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.

L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia allo Erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza.

Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

La Sezione corrisponderà all'Erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

Art. 42.
Elenco delle imprese liriche

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

Art. 43.
Commissione di qualificazione professionale delle imprese

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice-prefetto;

c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

e) due rappresentanti del Movimento cooperativo;

f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo;

i) due rappresentanti dei musicisti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera *e*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle Associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere *f*), *g*) ed *i*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), ed *i*) durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Art. 44.

Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;

b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;

e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria *B* definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;

f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;

g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:

a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

b) certificato da cui risulti che è stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

Art. 45.

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorchè venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 27.

Art. 46.

Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IV

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

Art. 47.

Servizio scritture

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'art. 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato allo Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;

b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;

c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

E' ammessa la richiesta nominativa.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

Art. 48.

Impiego del personale artistico

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità.

L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma.

La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo — Servizio scritture — i nominativi degli artisti scritturati.

E' comunque vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.

Art. 49.

Sanzioni

A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritture in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 48.

La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge è subordinata alla osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, semprechè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 50.
Norme di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Art. 51.
Cessazione e costituzione degli organi degli enti

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Art. 52.
Copertura

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'art. 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53.
Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54.
Abrogazioni

Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO — CORONA — TAVIANI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico del comune di Rovetta (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico nel comune di Rovetta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rovetta (Bergamo);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta un caratterisico agglomerato urbano di notevole valore storico-ambientale costituito da tipiche costruzioni del XVII e XVIII secolo a cui fa da suggestivo fondale la corona delle montagne bergamasche, e dove la natura si inserisce come nota essenziale con caratteristici avvallamenti e distese di zone verdi, costituendo un quadro naturale di singolare bellezza, particolarmente godibile dalla strada provinciale Clusone-Dezzo, turisticamente importante per le località collegate dell'Alta Valle Seriana, con particolare rilievo per la zona di Bratto, Dorga, Cantoniera della Presolana e la valle di Sclave;

Decreta:

La zona del centro storico sita nel territorio del comune di Rovetta (Bergamo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord-est: strada comunale degli Aroli di Venier fino alla Cappella della SS. Trinità per poi collegarsi alla strada del Lö. Da questo punto la strada del Lö fino alla provinciale Bergamo-Castione della Presolana, indi un tratto di detta provinciale, poi la linea di confine con il comune di Clusone, indi la strada del Dosso, la strada consorziale dei Savoldelli, la via del Santuario, via Maninetti, fino al punto di confine con il comune di Songavazzo: indi la linea di confine del comune di Songavazzo, la linea di confine col comune di Fino del Monte fino a ricongiungersi con la strada comunale degli Aroli di Venier.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Rovetta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 agosto 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo

Verbale n. 1 *Adunanza del* 16 *febbraio* 1966

L'anno 1966 del mese di febbraio, alle ore 9,30 nella sala antistante l'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia con nota raccomandata n. 766 del 5 febbraio corrente anno per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) ROVETTA Vincolo del centro storico.

(*Omissis*).

Preso atto della dichiarazione del sindaco che si astiene dalla votazione

La Commissione

Considerato che il nucleo centrale dell'abitato di Rovetta presenta un caratteristico agglomerato urbano di notevole valore storico-ambientale costituito da tipiche costruzioni del XVII e XVIII secolo a cui fa da suggestivo fondale la corona delle montagne bergamasche;

Visto che la natura si inserisce come nota essenziale nel tessuto urbano con caratteristici avvallamenti e distese di zone verdi, costituendo un quadro naturale di singolare bellezza, particolarmente godibile dalla strada provinciale Clusone-Dezzo, turisticamente importante per le località collegate dell'Alta Valle Seriana, con particolare rilievo per la zona di Bratto, Dorga, Cantoniera della Presolana e la valle di Sclave;

Ritenuto che tale complesso è da tutelare affinchè non sia pregiudicato da iniziative edilizie che, pur consentite dalle norme fondamentali locali, tuttavia potrebbe comportare l'alterazione dei valori ambientali che caratterizzano la località;

Con la sola astensione del sindaco ed all'unanimità dei suoi componenti, delibera la sottoposizione a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di parte del territorio del comune di Rovetta (Valle Seriana) così delimitata cominciando da:

nord-est: strada comunale degli Aroli di Venier fino alla Cappella della SS. Trinità per poi collegarsi alla strada del Lö. Da questo punto la strada del Lö fino alla provinciale Bergamo-Castione della Presolana, indi un tratto di detta provinciale, poi la linea di confine con il comune di Clusone, indi la strada del Dosso, la strada consorziale dei Savoldelli, la via del Santuario, via Marinetti, fino al punto di confine con il comune di Songavazzo: indi la linea di confine col comune di Fino del Monte fino a ricongiungersi con la strada comunale degli Aroli di Venier.

(*Omissis*).

(9334)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa IV/a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa IV/u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9347)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Salone internazionale campeggio sport - SINCAS », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Salone internazionale campeggio sport - SINCAS » che avrà luogo a Milano dall'8 al 10 ottobre 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9220)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Oleaciclina » categoria sciroppo, della ditta Limas, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4068/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 gennaio 1963 con il quale è stata registrata al n. 14243/A la categoria sciroppo (flacone da gr. 60) della specialità medicinale denominata « Oleaciclina » a nome della ditta Limas, Istituto vaccinoterapico italiano, con sede in Milano, via Bacchiglione, 16, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che, da due controlli effettuati su campioni prelevati dal commercio e precisamente:

campioni appartenenti alla preparazione n. 377 (scadenza maggio 1967) prelevati a Bari, pur corrispondendo al dichiarato, sono stati trovati in stato di fermentazione;

campioni appartenenti alla preparazione n. 487 (scadenza febbraio 1968) prelevati nel corso di una ispezione presso l'officina farmaceutica della ditta, sono stati riscontrati con una deficienza degli antibiotici, pari al 17,5 %.

Poichè il risultato dei suddetti controlli è stato sfavorevole, ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria sciroppo della specialità medicinale denominata « Oleaciclina », registrata al n. 14243/A con decreto in data 21 gennaio 1963, a nome della ditta Limas - Istituto vaccinoterapico italiano, con sede in Milano, via Bacchiglione, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(9603)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Foiano Valfortore (Benevento)

Con decreto ministeriale 5 luglio 1967, n. 784, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1967, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 341, il termine fissato con i decreti ministeriali 18 ottobre 1963, n. 4495 e 16 ottobre 1965, n. 1217, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Foiano Valfortore (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 18 ottobre 1970.

(9471)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano (Benevento)

Con decreto ministeriale 5 luglio 1967, n. 783, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1967, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 342, il termine fissato con i decreti ministeriali 6 luglio 1963, n. 3033 e 13 maggio 1965, n. 323, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 6 luglio 1970.

(9472)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 20729, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1967, registro n 19 Lavori pubblici, foglio n. 100, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 22 luglio 1966 dall'archivista del Genio civile Terrone Antonio avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici, in data 12 agosto 1958, n. 19786, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 1958

(9336)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Fondazione Alberto Colonnetti, con sede in Pollone, ad acquistare un appartamento sito in Milano

Con decreto del prefetto della provincia di Vercelli, in data 20 luglio 1967, n. 29916, la Fondazione Alberto Colonnetti, con sede in Pollone, è stata autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Milano, via Paria Bordone n. 11, piano terreno, del valore di L. 5.350.000.

(9474)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1967, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 39, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla Alleanza Cooperativa Torinese, avverso il decreto ministeriale 2 gennaio 1963, con cui sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i terreni di proprietà della ricorrente siti nel comune di Laigueglia (Savona).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1967, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 118, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte irricevibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonio Milone contro il silenzio-rifiuto del Ministero della pubblica istruzione su un'istanza per revocazione inoltrata dallo stesso insegnante avverso la decisione ministeriale in data 28 agosto 1951, n. 1102, nonchè contro tale decisione medesima, con la quale veniva respinto, perchè infondato, un precedente ricorso gerarchico dell'interessato.

(9468)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9635)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di San Cataldo (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9634)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Notaresco (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.120.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9638)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Luogosanto (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9639)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9640)

Autorizzazione al comune di Bottida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Bottida (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9641)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.030.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9643)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.713.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9636)

Autorizzazione al comune di Penna Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Penna Sant'Andrea (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.735.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9637)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.764.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9642)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Scorrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.081.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9644)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Mara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9645)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.377.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9646)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Borgo Pace (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.604.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9647)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Piandimeleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.495.786, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9648)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Radicofani (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.004.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9649)

Autorizzazione al comune di Montalto Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Montalto Marche (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.218.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9650)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Offagna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.961.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9652)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.093.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9653)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Romana (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9654)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9656)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9657)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.469.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9651)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Atri (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.748.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9658)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9655)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 15 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,65	622,68	622,7225	622,74	622,65	—	622,75	622,74	622,67	622,70
$ Can.	578,87	579 —	579 —	579 —	578,40	—	579,10	579 —	579 —	578,79
Fr. Sv.	143,38	143,45	143,46	143,46	143,40	—	143,46	143,46	143,42	143,45
Kr. D.	89,81	89,85	89,85	89,86	89,70	—	89,875	89,86	89,84	89,845
Kr. N.	87,06	87,07	87,09	87,07	87 —	—	87,075	87,07	87,07	87,07
Kr. Sv.	120,68	120,75	120,82	120,865	120,70	—	120,86	120,865	120,71	120,715
Fol.	173,16	173,10	173,07	173,075	173,05	—	173,075	173,075	173,14	173,10
Fr. B.	12,54	12,547	12,5475	12,5490	12,545	—	12,5465	12,5490	12,54	12,5475
Franco francese	126,90	126,93	126,93	126,935	126,87	—	126,92	126,935	126,91	126,91
Lst.	1733,52	1733,30	1733,50	1733,40	1733,25	—	1733,35	1733,40	1733,30	1733,36
Dm. occ.	155,61	155,61	155,61	155,65	155,61	—	155,63	155,65	155,60	155,60
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,13	24,12875	24,10	—	24,12	24,12875	24,12	24,1275
Escudo Port.	21,62	21,62	21,6150	21,625	21,60	—	21,62	21,625	21,62	21,625
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,4050	10,4050	10,38	—	10,406	10,4050	10,40	10,405

Media dei titoli del 15 settembre 1967

Rendita 5 % 1935	103,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1967

1 Dollaro USA	622,745
1 Dollaro canadese	579,05
1 Franco svizzero	143,46
1 Corona danese	89,867
1 Corona norvegese	87,072
1 Corona svedese	120,862
1 Fiorino olandese	173,075
1 Franco belga	12,548
1 Franco francese	126,927
1 Lira sterlina	1733,375
1 Marco germanico	155,64
1 Scellino austriaco	24,129
1 Escudo Port.	21,622
1 Peseta Sp.	10,405

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a centoventotto posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a centoventotto posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un quarto dei suddetti posti è riservato al personale, non appartenente alle istituzioni sanitarie, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 27 luglio 1967.

I posti della quota riservata che — in relazione all'esito delle prove di esame — non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso che non siano già alle dipendenze dello Istituto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Titolo di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria).

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in Istituti ovvero Scuole Statali pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

B) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita, ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

4) per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 - Roma (EUR), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente Ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con la indicazione dell'Istituto o Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando, la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le materie sulle quali verteranno le anzidette prove sono indicate nel programma allegato al presente bando (allegato *B*).

La Commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati. Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e

vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi). Nella formazione delle graduatorie sarà altresì tenuto conto della riserva prevista dall'art. 1 del bando per i candidati alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 27 luglio 1967.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza: Documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375 modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale della Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11, 12 *e* 13, *dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;*

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza nonchè il rapporto di parentela con il congiunto deceduto;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante la iscrizione del congiunto deceduto negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

22) coniugati e vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) del-

l'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 95.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 10.000 nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO *A*

da redigere su carta
bollata da L. 400

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale Ufficio 2° Sezione 1ª Viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 — ROMA

I sottoscritt . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)

nat a . . . . . . il . . .
(2) . . .
domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a centoventotto posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto ruolo amministrativo).

A tal fine l sottoscritt dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di (3) ;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . .
. . . . conseguito il . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . ;
(indirizzo dell'Istituto o Scuola)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione:
;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5):
. . . . ,

g) di essere residente nel Comune di . . . . . .
(Provincia di .) (6).

I. sottoscritt dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:

. . . .
(indicazione del documento)

. . . .
(numero) (luogo e data del rilascio)

In caso di nomina, l sottoscritt si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

l . sottoscritt . dichiara inoltre di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 *del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione* (7).

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo .
(comprensivo del codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da ~~autenticarsi~~ da ~~notaio~~ o ~~dal~~ ~~segretario~~ comunale) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato e di diritto pubblico;
2) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Ciascuna prova scritta potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate.

Le tre prove orali verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;
2) elementi di diritto pubblico;
3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

1) *Elementi di diritto privato.*

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.

Diritto oggettivo: definizione, carattere, partizioni. Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione ed elementi essenziali. Classificazioni del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

I diritti delle persone.

La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.

Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose o beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

I diritti di obbligazione.

Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo allo adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito. La cambiale.

Obbligazioni nascenti dalla legge.

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico.*

Nozione di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico.

Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto.

Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.

La Costituzione dello Stato italiano.

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: *a*) relative all'organizzazione: la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costituzionali; *b*) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini: 1) l'uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) la famiglia e la scuola; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.

Ordinamento della Repubblica.

Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.

La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.

Il referendum e l'iniziativa popolare.

Il controllo politico del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.

Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti-legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.

Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.

Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.*

Nozione e fonti del diritto del lavoro.

Il rapporto individuale di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale di lavoro. Impresa e imprenditore. La qualifiche: dirigenti, impiegati, operai. L'apprendistato.

Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata. Disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti, interruzioni del lavoro e retribuzione).

Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso; indennità di anzianità; recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore).

L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive, lo sciopero, la serrata.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le Casse e i Fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi.

Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi.

L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversie.

Il presidente: FANELLI

(8765)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 721 del 23 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 722 del 23 febbraio 1967, con il quale le anzidette condotte mediche vennero assegnate ai candidati dichiarati vincitori;

Visto il decreto n. 6455 del 30 agosto 1967, con il quale il dott. Donato Caprioli è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Binetto a seguito di rinuncia di altro concorrente;

Visto il telegramma in data 4 settembre 1967, con il quale il sindaco del predetto Comune ha comunicato che il dott. Donato Caprioli ha rinunciato al posto di cui trattasi;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di altro sanitario che segue nell'ordine della graduatoria degli idonei;

Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate in ordine le sedi di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Quaranta, residente a Bari, via Melo n. 195, compreso nella graduatoria di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Binetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunci legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Bari, addì 5 settembre 1967

Il medico provinciale: MARCECA

(9403)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Annullamento della graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4317 del 13 luglio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964, indetto con decreto n. 1148 del 15 marzo 1965;

Visto il successivo decreto n. 5127 del 29 agosto 1967, con il quale il dott. Carmine Matrunola, nato il 25 ottobre 1922, classificato primo nella predetta graduatoria di merito, è stato invece escluso dal concorso per i motivi nel provvedimento stesso indicati;

Ritenuto, pertanto, di dover annullare la citata graduatoria di merito dei concorrenti al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964, approvata con decreto n. 4317 del 13 luglio 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' annullata, per i motivi in premessa indicati, la graduatonia di merito, approvata con decreto n. 4317 del 13 luglio 1967, dei concorrenti al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964, indetto con decreto n. 1148 del 15 marzo 1965.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e a quello dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Latina, addì 29 agosto 1967

Il medico provinciale: MELE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1148 del 15 marzo 1965, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 5529 del 5 novembre 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 4318 del 13 luglio 1967, con il quale veniva proceduto alla nomina dei vincitori in relazione, tra l'altro, alla graduatoria di merito dei candidati idonei, approvata con decreto n. 4317 del 13 luglio 1967;

Considerato che detta graduatoria di merito, approvata con decreto n. 4317 del 17 luglio 1967, con successivo provvedimento prot. n. 5128 del 29 agosto 1967, è stata annullata;

Ritenuto, pertanto, di dover, di conseguenza, annullare anche il citato decreto n. 4318 del 13 luglio 1967, con il quale è stato provveduto all'assegnazione ai vincitori dei posti di medico condotto messi a concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi in premessa narrativa indicati, è annullato il decreto n. 4318 del 13 luglio 1967 concernente l'attribuzione ai vincitori dei posti di medico condotto messi a concorso con decreto n. 1148 del 15 marzo 1965.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e a quello dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Latina, addì 30 agosto 1967

Il medico provinciale: MELE

(9366)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1334, in data 20 febbraio 1967, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Calabria, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale superiore, titolare, dell'Ufficio di Catanzaro;

Siani dott. Attilio, consigliere di 1ª classe della prefettura di Reggio Calabria;

Tropea prof. Ugo, primario ostetrico-ginecologo degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Puntorieri dott. Michele, specialista in ostetricia e ginecologia;

D'Amico Antonia, ostetrica condotta.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 4 settembre 1967

Il medico provinciale: LANIA

(9490)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1967, n. 37, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Comacchio (vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1966);

Ritenuto di dover nominare la Commissione giudicatrice;

Viste le competenti segnalazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Comacchio, di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Senise rag. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Giovanni, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Ferrara;

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale superiore;

Messieri prof. Albino, direttore della Clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, direttore dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Bologna;

Bigoni dott. Gaetano, veterinario comunale di Ferrara.

Segretario:

Gioia dott. Marino, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La Commissione avrà sede in Ferrara e le prove di esame non potranno aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e all'albo pretorio della prefettura di Ferrara e del comune di Comacchio.

Ferrara, addì 2 settembre 1967

Il veterinario provinciale: CARDONA

(9488)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.